

**Numero 04 del repertorio dei contratti**

**Contratto di concessione in modalità elettronica**

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E  
DELL'OASI SPORTIVA DI VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO IN  
CALUSCO D'ADDA PER IL PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2023.**

**(CIG n.75575428F2)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di luglio in Calusco d'Adda, nella sede municipale, avanti a me dott. Pietro Oliva, Segretario Comunale del Comune di Calusco d'Adda e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett.c) del T.U. approvato con D.Lgs.18.8.2000 n.267, sono comparsi:

- Ing. Barbera Giuseppe, nato a Messina il 15 maggio 1964, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calusco d'Adda nominato con Decreto Sindacale n. 1/2019 del 09.01.2019, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art.107, 3° comma, lett.c) del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - codice fiscale dell'Ente 00229710165, di seguito denominato Concedente o Comune;

- Sig. Perico Mauro, nato a Bergamo, 12 Dicembre 1970 -C.F. PRCMRA70T12A794N- il quale interviene alla firma del presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Management And Pool s.r.l., con sede a Brembate di Sopra (BG), in Via Gaetano Donizetti n.109/111 - Codice Fiscale/Partita IVA n.08823580967, di seguito denominato Concessionario.

Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e capacità di agire io Segretario rogante sono certo, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 16.04.2018 veniva dato indirizzo all'ufficio tecnico comunale di procedere in via esplorativa alla verifica dell'interesse da parte del mercato privato, alla gestione del Palazzetto dello Sport e dell'annessa Oasi sportiva finalizzata alla successiva gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle suddette strutture;
- con determinazione n.85 del 03.07.2018 del Responsabile del Settore Tecnico veniva indetta la gara per l'affidamento della concessione, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- a seguito dell'esperimento della gara di cui sopra, il Responsabile del Settore Tecnico con determinazione n. 104 del 09.08.2018 affidava in concessione la gestione del Palazzetto dello Sport e dell'Oasi Sportiva di Via Cavalieri di Vittorio Veneto per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2023 alla società Management And Pool s.r.l., con sede legale a Brembate di Sopra (BG) in Via Gaetano Donizetti n.109/111;
- l'appaltatore dichiara che non utilizza per il servizio personale in posizione di conflitto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lvo 165/2001 e neppure le Parti si trovano tra loro in posizione di conflitto di interesse, anche potenziale;
- è stato accertato il possesso dei requisiti autocertificati nelle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi dell'art.80 del D.Lgs 50/2016 e sono stati acquisiti agli atti tutti i

documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della ditta aggiudicataria, ed in particolare:

- codice identificativo di gara A.V.C.P. : 75575428F2;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di Bergamo in data 15.04.2016;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) non dovuto, in quanto società priva di dipendenti;
- è stato ottenuto in data 20 marzo 2019 Nulla Osta antimafia, rilasciato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia.

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue, anche a titolo ricognitivo dei rapporti giuridici che abbiano avuto avvio.

#### **Art.1 - Premesse**

Le parti approvano, riconoscono e confermano la premessa narrativa, nonché gli atti e provvedimenti amministrativi ivi indicati che si intendono come parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Le parti riconoscono ed accettano esplicitamente che il servizio oggetto di appalto, così come declinato e descritto nel successivo art. 2, viene disciplinato dal presente contratto, dal capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica e relativi allegati, nonché dall'offerta economica.

#### **Art.2 - Oggetto della concessione**

Il Comune affida in concessione la gestione del Palazzetto dello Sport e dell'Oasi Sportiva di Via Cavalieri di Vittorio Veneto alla società Management And Pool s.r.l., con sede legale a Brembate di Sopra (BG) in Via Gaetano Donizetti n.109/111

che accetta senza riserva alcuna, come da Capitolato Speciale d'Appalto e alle condizioni offerte in sede di gara comprese le prestazioni aggiuntive e le migliorie risultanti dalla documentazione tecnica ed economica conservata agli atti del Comune.

I servizi analiticamente descritti nell'offerta tecnica sono i seguenti:

- Progetto gestionale (piano delle attività, dei corsi...);
- Capacità ed esperienza tecnico – organizzativa;
- Piano di conduzione dell'impianto.

### **Art.3 – Durata della concessione**

Il contratto ha durata di anni cinque a decorrere dal 01 Settembre 2018 sino al 31 Agosto 2023. Ove ricorrano i presupposti di legge, il Comune si riserva la facoltà di ricorrere, alla scadenza della concessione, alla proroga tecnica del contratto in corso, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo concessionario, secondo la normativa vigente e alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il servizio ha avuto inizio il 01 Settembre 2018, in pendenza della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **Art.4 - Valore della concessione - canone concessione - sistema tariffario**

1. Il valore base della concessione è fissato in € 1.000.000,00.= + IVA per l'intera durata della concessione, determinato sulla base dei presunti ricavi di gestione nel quinquennio così come calcolato dal "prospetto economico finanziario";

2. Il canone dovuto dal concessionario al concedente ammonta ad € 3.300,00.= +IVA annui per l'intera durata della concessione, oltre oneri fiscali se dovuti. Il canone di

concessione come sopra determinato dovrà essere corrisposto al concedente in un'unica rata entro il 31 Luglio di ogni anno, con le modalità determinate dal concedente.

Il concedente procederà all'adeguamento del canone annuo a partire dal secondo anno di concessione, sulla base della variazione percentuale annua dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati (Istat-Foi) e il concessionario potrà procedere, al tempo stesso, all'adeguamento del sistema tariffario in base alla medesima variazione percentuale o ad altri eventi o situazioni che si dovessero verificare nel corso della concessione, in accordo con il concedente.

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

#### **Art.5 – Organizzazione del servizio/prestazioni**

1. La gestione del Palazzetto e dell'Oasi Sportiva dovrà essere espletata nel pieno rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto, nell'osservanza di tutte le normative/disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Calusco d'Adda, con tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute e dell'ordine pubblico.

2. Il Concessionario si impegna specificatamente a rispettare tutte le finalità, le attività ludico ricreative con le modalità organizzative ed operative illustrate nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara ed acquisita agli atti alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto senza ulteriori compensi;

3. Il servizio non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

4. La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità e secondo le procedure descritte nel progetto gestionale presentato dal concessionario in sede di gara ed acquisito agli atti.

5. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

a) il rispetto dell'apertura e dell'orario minimo di funzionamento del servizio;

b) il rispetto delle modalità di utilizzo degli impianti sportivi;

c) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività sportive, ludico/ricreative/aggregative previste;

d) l'applicazione delle tariffe per la fruizione dei servizi sportivi stabili e previa autorizzazione da parte del Comune.

e) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;

f) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari;

g) la gestione dei rapporti con gli utenti, con gli Uffici del Comune di Calusco d'Adda, con l'ATS competente, e con tutti gli enti e istituzioni comunque interessati;

h) la gestione dei rifiuti (normali e speciali) ed il relativo pagamento del servizio di raccolta nel rispetto delle indicazioni del Comune;

i) l'intervento per eventuale sgombero neve dagli ingressi degli utenti e dal passaggio automezzi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

l) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;

m) la manutenzione dell'immobile e la conservazione in stato di decoro e piena efficienza funzionale;

### **Art. 6 – Programmazione, controllo e verifica delle attività**

Per la verifica del servizio, il concessionario deve annualmente entro il 30 settembre inviare all'ufficio tecnico del Comune:

- il calendario con le attività programmate nel nuovo anno sportivo (settembre-agosto), in cui dovrà essere tenuto conto anche delle attività che il Comune intende organizzare e che saranno comunicate secondo le modalità che verranno definite dall'ufficio tecnico del Comune;
- l'elenco delle tariffe applicate;
- attività e manifestazioni svolte;
- dipendenti incaricati, volontari, comunque e a qualsiasi titolo impiegati nella gestione;
- manutenzioni effettuate;

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno dei locali e degli spazi ove viene svolto il servizio, oltre il diritto di richiedere al concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione, eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivati interventi di modifica.

### **Articolo 7 – Immobili – Impianti – Arredi – Attrezzature**

Per l'espletamento del servizio il concedente mette a disposizione del concessionario, gli impianti, i locali e le dotazioni mobili e strumentali in dotazione, così come specificato all'articolo 20 del Capitolato Speciale d'Appalto, precisando che:

l'inventario e la descrizione dello stato dei locali, degli impianti, attrezzature ed arredi sarà effettuata a mezzo verbali redatti in contraddittorio tra le parti contraenti (art.25 del Capitolato Speciale d'Appalto).

La formale “consegna” di locali, impianti, attrezzature e arredi è già di fatto avvenuta in seguito all’aggiudicazione con Determinazione n. 104 del 09/08/2018, per garantire il proseguo delle attività sportive.

### **Art.8 – Obblighi a carico del concessionario**

Il Concessionario è tenuto a:

- a) attuare la promozione dell’attività sportiva;
- b) garantire l’espletamento di tutti i servizi e attività offerti nel progetto gestionale per l’intera durata contrattuale;
- c) assumere la responsabilità della buona conservazione dei beni mobili ed immobili;
- d) garantire idonea struttura organizzativa, anche per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- e) assumere il pericolo, il rischio completo e incondizionato della gestione del servizio;
- f) limitare l’accesso agli impianti a un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- g) segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- h) non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell’area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l’ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico e allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;



- i) garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza;
- j) garantire una attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- k) stipulare e intestare i contratti di tutte le utenze di cui necessitano gli impianti facendosi carico dell'onere economico derivante dal pagamento delle stesse e secondo le modalità definite dal concedente;
- l) garantire adeguato riscaldamento dell'aria e dell'acqua in tutti gli ambienti del centro;
- m) garantire adeguata pulizia degli spazi/aree interne ed esterne, utilizzando attrezzature e materiale di consumo conformi alla normativa vigente, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
- n) sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffidino a terzi l'utilizzo degli stessi, se non espressamente autorizzati dal concessionario;
- o) effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto del contratto, quantunque non ivi espressamente indicate e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- p) pagare imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l'impianto e le attività in concessione;
- q) il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi previsti dal capitolato speciale d'Appalto mediante idonea organizzazione aziendale con un numero di operatori adeguato alle esigenze dei servizi, in possesso dei requisiti previsti dalla legge rispetto alle mansioni in cui è impiegato. Il Concessionario si impegna altresì a

sostituire il personale giudicato inidoneo sotto il profilo professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. Il Comune si riserva di richiedere la sostituzione di personale ritenuto non idoneo;

r) Il Concessionario dovrà garantire continuità nel servizio;

s) Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato dal Concessionario nelle attività oggetto del presente contratto, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento;

t) al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del concessionario uscente, come previsto dall'articolo 50 del codice dei contratti (D.Lvo 50/2016), garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015,

u) nelle proprie attività di gestione il concessionario si obbliga a valutare la possibilità di utilizzare gli istruttori che già hanno operato all'interno del centro sportivo con il concessionario uscente.

Il Concessionario dovrà comunque rispettare tutte le previsioni specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto che qui s'intende richiamato integralmente ed al quale le parti fanno rinvio.

#### **Art. 9. Gestione Bar**

Il Concessionario è tenuto a garantire l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel pieno rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. Il servizio bar

potrà essere gestito totalmente e/o parzialmente attraverso l'installazione di distributori automatici, anche da soggetti in affitto;

Il servizio bar dovrà osservare un orario di apertura e chiusura di almeno 10 ore al giorno, fatte salve restrizioni previste dalla legge;

Il Concessionario è considerato unico soggetto responsabile della gestione del servizio bar, del rispetto delle norme relative all'esercizio dell'attività di bar e dell'osservanza degli obblighi in materia igienico sanitaria;

Il Concessionario dovrà garantire tutti gli interventi anche di natura strutturale necessari al rispetto dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di bar sia nei locali adibiti a bar che nei locali di servizio.

L'utilizzo dei locali destinati a bar è subordinato alle seguenti condizioni:

- il Concessionario ai fini dell'esercizio dell'attività di bar è tenuto ad acquisire le autorizzazioni amministrative richieste dalla normativa vigente;
- il Concessionario ha l'esclusiva, salvo diversi accordi con il Comune, per l'allestimento in tutta l'area di pertinenza degli impianti, di idonei punti di ristoro temporaneo;
- il Concessionario, senza l'autorizzazione del Comune, non potrà cedere o subconcedere in tutto o in parte l'esercizio, come pure non potrà servirsi dei locali, delle attinenze e delle dipendenze destinate all'esercizio specifico previsto nel contratto per scopi e finalità diverse;
- la somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico è consentita nei limiti di legge;
- gli orari del bar dovranno essere in linea con le disposizioni normative previste per la categoria. Sarà consentita la chiusura del bar solo nei periodi di sospensione delle attività presso il Centro sportivo comunale in modo tale

da non pregiudicare la fruibilità da parte degli avventori quando il centro è aperto.

E' vietata l'installazione degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "*Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza*". In generale è vietata ogni forma di attività riconducibile al gioco d'azzardo o comunque lo svolgimento anche di un gioco lecito quando sia prevista una posta, un premio o una quota di partecipazione in denaro.

a) Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue modifiche ed integrazioni

#### **Art. 10 – Contributi e finanziamenti**

Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni e pubblicità finalizzate al sostegno delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto, purché in regola con il pagamento delle imposte/tasse previste dalla legge per l'utilizzo di strutture, di striscioni, di manifesti o di altri strumenti simili che possano veicolare messaggi pubblicitari all'interno dell'impianto.

Al Comune dovranno essere riservati adeguati spazi per pubblicizzare le proprie manifestazioni.

#### **Art.11 - Divieto di subconcessione e divieto di cessione del contratto**

Salvo quanto previsto dall'art.28 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatto assoluto divieto al concessionario, sotto pena della immediata risoluzione della concessione,

della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione.

E' vietata la cessione, anche parziale del presente contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lvo 50/2016.

### **Art.12 - Assicurazioni**

1. Il concessionario assume in concessione il servizio con annessa la gestione degli immobili sotto la propria responsabilità, assumendone le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi;

2. Il concessionario è obbligato ad adottare, durante la vigenza della concessione, ogni provvedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

3. Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero al ripristino dello stato dei luoghi e delle attrezzature, nel termine fissato nella lettera di contestazione, il concedente è autorizzato a provvedere direttamente, con oneri a carico del concessionario, trattenendo l'importo dalla cauzione.

4. Il Concessionario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

5. Il Concessionario userà la massima diligenza nella realizzazione del servizio di gestione del Centro sportivo (comprese tutte le strutture ed infrastrutture in esso contenute e dettagliate nel presente bando) e delle sue attività complementari, in considerazione dell'importanza che questo riveste per il Comune.

6. Nell'effettuazione del servizio, il Concessionario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni

mobili ed immobili e agli impianti di proprietà del Comune, ai beni degli utenti e del personale comunale e non.

7. Il Concessionario dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato in relazione all'espletamento del servizio a persone presenti, a vario titolo (personale comunale, utenti, visitatori, ecc.), negli ambienti di pertinenza del Centro sportivo.

8. A tal fine il Concessionario è tenuto alla stipula, con una compagnia di assicurazione primaria e per l'intera durata del contratto, di una polizza di Responsabilità Civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente concessione per qualsiasi danno che possa essere arrecato ai beni mobili ed immobili comunali e relativi impianti del Centro sportivo, ai dipendenti e collaboratori del Comune e del Concessionario nonché ai terzi con riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati e si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi, cose, persone o animali, compreso il Comune stesso, in dipendenza e conseguenza delle attività esercitate e/o a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che si verifichino durante il periodo di vigenza della concessione, nonché contro i rischi da incendio, scoppio, furto o qualsiasi altro evento relativo ai beni concessi e alle cose ivi contenute.

9. A tal fine il Concessionario, ha costituito e si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione le seguenti coperture assicurative:

- per danni arrecati a terzi (cose e persone) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, polizza di responsabilità civile verso terzi n.163564583 contratta con UnipolSai Assicurazioni Agenzia di

Ponte San Pietro, avente scadenza 03.09.2019 per un massimale unico di garanzia per sinistro pari ad €. 3.000.000,00 (tremilioni/00) e comprensiva della copertura per il rischio derivante dalla conduzione dell'immobile per un massimale pari ad €.3.000.000,00 (tremilioni/00);

- polizza incendio n.1/58366/87/163585692 per la copertura assicurativa del rischio locativo contratta con UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Ponte San Pietro, avente scadenza 03.09.2019, per un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), comprensiva della garanzia "ricorso terzi" con massimale pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00).

10. La copertura assicurativa, che avrà durata pari a quella della concessione, eventualmente prorogabile su richiesta del Comune, e comunque sino a completa ed esatta esecuzione, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti del Comune.

11. Le quietanze di pagamento del premio assicurativo annuale (o secondo la periodicità prevista dalla polizza) dovranno essere fornite all'ufficio tecnico.

12. Resta comunque ferma l'intera responsabilità del Concessionario per danni eventualmente non coperti dalla polizza, per le parti di danno in franchigia, ovvero gli eventuali maggiori danni eccedenti il massimale di garanzia della polizza.

13. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà del Concessionario che si trovino nei locali del Centro sportivo, per cui solo alla ditta medesima spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il Comune esonerato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

14. Comunque, in qualsiasi caso, tutte le responsabilità per eventuali danni connessi alla gestione del servizio, sono a carico del Concessionario, a prescindere dai massimali assicurativi. Il Comune sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni

non coperti dalla polizza assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

15. Tutti gli obblighi del concessionario non cesseranno con il termine della concessione se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

16. Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

17. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

### **Art. 13 – Cauzione**

Come previsto dall'articolo 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, a garanzia dell'osservanza degli impegni e dei pagamenti delle penalità eventualmente comminate, con il presente contratto, l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 100.000,00.= (centomila/00) mediante polizza fidejussoria n. 168841286 rilasciata in data 15.05.2019 dalla UnipolSai Assicurazioni – Fil. di Ponte San Pietro, pari al 10% dell'importo contrattuale della concessione, IVA esente, ai sensi del dell'articolo 93, commi 2 e 3 e art.103 del D. Lgs. 50/2016, vincolata fino alla scadenza del contratto e, comunque, fino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia.

Il concessionario ha presentato quietanza di pagamento per la relativa polizza con validità fino al 01.09.2023.

Il concessionario ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale.

Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto.



#### **Art 14. Equilibrio economico e finanziario**

Come previsto dall'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto le parti procedono a adeguare, verbalizzare e sottoscrivere il Programma economico finanziario.

#### **Art.15 – Oneri, imposte e tasse**

Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse, tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura, presenti e future, relative alla gestione della struttura e del relativo servizio sono a carico del concessionario dall'inizio al termine della concessione, restando esclusa ogni partecipazione e/o concorso del concedente.

#### **Art.16 – Incolumità pubblica**

Nel caso in cui il concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo per la pubblica incolumità è tenuto ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, recinzioni, barriere, interdizioni all'uso totale o parziale). Contestualmente deve darne comunicazione al concedente, proprietario dell'immobile, affinché disponga i provvedimenti di sua competenza.

#### **Art.17 - Responsabilità**

1. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto della presente concessione dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del concessionario.

2. E' obbligo del concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

3. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità derivante dalla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà esclusivamente il concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri collaboratori o dipendenti o volontari dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.

#### **Art.18 - Inadempienze e penalità**

1. Qualora dovessero rilevarsi significative inadempienze del Concessionario nell'esecuzione di quanto stabilito nel presente contratto o nella corrispondenza con il progetto di gestione presentato in sede di gara e/o nell'uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune, senza peraltro incorrere in una delle cause di risoluzione del contratto, il concedente applicherà le procedure e le penalità previste all'art. 36 del Capitolato Speciale.

2. L'importo delle penali potrà essere trattenuto sull'importo della cauzione prestata, che dovrà essere reintegrata.

3. Per l'applicazione delle penali il concedente adotterà contestazioni al concessionario per iscritto, per le singole inadempienze, con l'imposizione del termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni;

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Il concedente potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti le sopra esposte infrazioni.

### **Art. 19 –Patto di integrità**

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nel documento "Patto di integrità" approvato dall'Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27 aprile 2016, che fa parte integrante del presente atto anche se formalmente non allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Piano comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite nel Piano stesso, compresa la risoluzione del contratto per violazione di obblighi essenziali e in danno dell'Appaltatore.

### **Art. 20 – Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento del Comune di Calusco d'Adda, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 20 gennaio 2014, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.

### **Art. 21 – Prevenzione della corruzione**

L'Aggiudicatario si impegna al rispetto dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 per tutta la durata del presente contratto, nonché a rispettare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Calusco d'Adda.

### **Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario ha adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche con comunicazione del 18.02.2019, prot. n.2267, e assume l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale futura variazione.

### **Art. 23 – Decadenza dalla concessione e clausole di risoluzione espressa**

Sono considerate clausole risolutive espresse, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le violazioni, anche parziale da parte dell'appaltatore degli obblighi e oneri derivanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto e comunque nelle seguenti ipotesi:

- a) il mancato rispetto o grave inosservanza della disciplina relativa alle assunzioni, al trattamento economico, assicurativo, previdenziale dei lavoratori impegnati nella esecuzione delle attività oggetto di concessione;
- b) la colpa grave o la negligenza o inosservanza degli obblighi contemplati nella presente concessione, in particolare di quelli relativi alla conduzione / gestione del servizio affidato, che abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune;
- c) la sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei lavori oggetto del presente contratto;
- d) la cessione, anche parziale, dei lavori, non previamente autorizzata dal Comune.
- e) il mancato rispetto del Patto di Integrità di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012;

- f) sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti dell'Ente concedente e proprietario delle strutture, di terzi affidatari, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- g) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 50/2016 e/o per sopravvenuta carenza, in capo al concessionario, dei requisiti prescritti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- h) sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/2008;
- i) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nelle strutture, in caso di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi.
- j) nel caso in cui, dopo l'applicazione di due penalità ai sensi dell'art. 36 del capitolato Speciale d'Appalto, il concessionario incorra in ulteriori violazioni del progetto gestionale offerto in sede di gara o in ulteriori violazioni degli obblighi manutentivi;
- k) nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il concessionario non adempia agli obblighi di compartecipazione alle spese di manutenzione straordinaria;
- l) nel caso in cui, nonostante diffida ad adempiere, il concessionario non proceda alla realizzazione delle opere migliorative previste nell'offerta.
- m) in tutti gli altri casi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere il servizio, o qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione procede alla motivata contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnandogli termine per presentare le proprie controdeduzioni o eseguire gli adempimenti contestati;

- n) il responsabile dell'esecuzione, se ritiene di non accogliere le controdeduzioni, o in mancanza di esse, o perdurando il grave inadempimento, procede alla risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile;
- o) nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario nulla sarà dovuto allo stesso;
- p) resta fermo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni, nonché di rivalersi su eventuali crediti dell'aggiudicatario o sulla cauzione senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso;
- q) ove il Comune non addivenga alla risoluzione del contratto, può procedere d'ufficio a sanare le inadempienze contestate, imputando ogni maggior onere sostenuto al Concessionario, anche a valere sulla cauzione e/o fideiussione;
- r) qualora la concessione sia revocata per ragioni di pubblico interesse si applica l'art. 176 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- s) la concessione cessa altresì nelle ipotesi previste dall'art. 176, comma 1 del D.Lgs 50/2016. "Codice dei contratti pubblici".

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto e di provvedere all'esecuzione d'ufficio con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti all'art. 108 del D. Lgs. 50/2006.

Il Comune ha il diritto di recedere, nei casi previsti dall' art. 109 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

#### **Art.24 – Contenzioso - controversie**

Per qualunque contestazione o vertenza che dovessero sorgere tra le Parti, sulla interpretazione, applicazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal Capitolato

Speciale d'Appalto e dal presente contratto saranno risolte in sede amministrativa e bonaria. In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, la controversia sarà devoluta al Foro giudiziale di Bergamo.

Nelle more di un eventuale giudizio l'Aggiudicatario non potrà sospendere il servizio. E' fatta salva la possibilità per il Comune di procedere per i danni subiti.

#### **Art.25 – Trattamento dati personali**

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del settore tecnico. In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione dei dati;

Il Concessionario aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento UE n. 2016/679, indicando il responsabile della tutela dei dati personali;

In particolare il personale del Concessionario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Gli operatori del Concessionario sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali trasmessi dal Comune nei limiti in cui ciò è necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

#### **Art.26 – Elezioni di domicilio ai fini delle comunicazioni**

1. A tutti gli effetti della presente concessione e per l'intera durata dello stesso, il concessionario elegge domicilio in Brembate di Sopra (BG) in via Gaetano Donizetti n.109/111.

2. Le comunicazioni relative al rapporto contrattuale dovranno essere trasmesse mediante: invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [mangementandpoolsrl@pec.it](mailto:mangementandpoolsrl@pec.it) con firma digitale certificata da soggetto autorizzato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mani ovvero dai dipendenti espressamente a ciò autorizzati.

#### **Art. 27 - Disposizioni finali - Rinvio ad altre norme**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati:

- a) il Capitolato Speciale d'appalto;
- b) il patto di integrità;
- c) il Codice di comportamento;
- d) l'offerta tecnica;
- e) l'offerta economica.

Per tutto quanto non espressamente previsto nei citati documenti, le Parti si impegnano all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia e alle modalità nonché alle disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art.28 – Spese contrattuali**

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, di rogito, registro e copia inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico del concessionario.



## **Articolo 29 – Registrazione**

Ai fini fiscali, Comune e Aggiudicatario dichiarano che il corrispettivo del presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 numero 131.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto in formato elettronico, l'imposta di bollo è fissata in euro 45,00.

Le imposte di registro e di bollo vengono versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico utilizzando il software UniMod 4.3. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Web "Sister".

Il presente contratto, formato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su n.25 (venticinque) pagine a video e viene da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lett. s) del d.lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Ing. Giuseppe Barbera

### **IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**

Sig. Mauro Perico

### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Pietro Oliva